MOG VALDIGNE ENERGIE

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

2023-2025

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3
2. SOGGETTI DESTINATARI DELLE NORME 3
3. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 4
4. ANALISI DI CONTESTO 4
4.1 Analisi del Contesto Interno 4
4.2 Analisi del Contesto Esterno a livello nazionale 4
4.3 Analisi del Contesto Esterno a livello regionale – La Valle D'Aosta 5
5. RUOLI E COMPITI 5
6. ATTUAZIONE IN VALDIGNE ENERGIE 6
7. AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE 7
8. GESTIONE DEL RISCHIO 8
9. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 9
9.1 Identificazione 9
9.2 Oneri e ambiti di responsabilità del RPCT 9
9.3 Compiti e poteri di interlocuzione e controllo 11
9.4 Flussi informativi verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 11
9.5 Reporting del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 11
10. NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI 12
11. WHISTLEBLOWING 12
11. Soggetti segnalanti 13
11.2 Segnalazioni ricevibili 13
11.3 Gestione della segnalazione a cura del RPCT 14
11.4 Tutela del segnalante 15
12. LINEE PROGRAMMATICHE E MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 16
12. Trasparenza 16
12.1.1 Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali 17
12.1.2 Accesso Civico 17
12.1.3 Attestazione OIV o struttura analoga 18
12.2 Gestione del conflitto di interessi 18
12.3 Formazione e Comunicazione 19
12.4 Rotazione degli incarichi / segregazione delle funzioni 19
12.5 Monitoraggio del Piano 19
12.5.1 Indicatori di monitoraggio 19

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con la L. 190/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (nel prosieguo anche in breve "**Legge Anticorruzione**"); tale legge ha introdotto e rafforzato gli strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo nelle Amministrazioni Pubbliche.

La L. 190/2012 si iscrive nel più ampio quadro dei provvedimenti normativi finalizzati alla lotta alla corruzione, in adempimento agli obblighi imposti dal diritto internazionale.

La legge ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "**ANAC**") quale autorità destinata a svolgere compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.

All'ANAC compete, inoltre, l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "**PNA**"). Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nel nostro ordinamento un "sistema organico di prevenzione della corruzione", il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

Ad un livello nazionale, attraverso la predisposizione del PNA con il quale vengono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

A livello decentrato, ogni Pubblica Amministrazione/società in controllo pubblico definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche "**PTPCT**" o "**Piano**") che, sulla base di quanto previsto dal PNA e dalle Linee Guida ANAC, racchiude l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

L'ultima versione del PNA è stata approvata definitivamente dal Consiglio dell'ANAC con la Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.

2. SOGGETTI DESTINATARI DELLE NORME

Nel 2016 il legislatore con il D.Lgs. 97/2016, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*", si è posto l'obiettivo di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione della L. 190/2012 e del D. Lgs 33/2013 ("*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*") affermando che la medesima disciplina dettata dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

Nel 2017 l'ANAC ha approvato la Delibera n. 1134 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*. In particolare, l'ANAC, considerando la riformulazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa ai sensi dell'art. 1 co. 2-*bis* della L. 190/2012 e dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, ha fornito, alle società di diritto privato controllate e partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, indicazioni sulla corretta attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, ribadendo che i nuovi articoli introdotti dal D.Lgs. 97/2016 hanno fissato una disciplina organica applicabile non solo alle Pubbliche Amministrazione ma, in quanto compatibile, anche ad altri soggetti di natura pubblica e privata, come, nel caso di specie, alle società in controllo pubblico.

A tal proposito, si precisa che la Società è l'unica del Gruppo CVA a sottostare agli obblighi derivanti dalla Legge n. 190/2012 e dal Decreto Legislativo n. 33/2013 dopo che la Legge di conversione 15 luglio 2022 n. 91 ha escluso il Gruppo CVA dal perimetro di attuazione del D.Lgs. 175/2016 (c.d. "**TUSP**") in conseguenza dell'emissione, da parte di C.V.A. S.p.A. a s.u. (di seguito, "**CVA**"), di un prestito obbligazionario quotato sul mercato regolamentato di Dublino in data 22 novembre 2021.

Valdigne Energie S.r.l. (di seguito, "**Valdigne Energie**" o "**Società**"), società soggetta a direzione e coordinamento di CVA, ispirandosi alle "*Linee guida*" del 2017 di cui sopra, adotta misure integrative al Modello 231 con la finalità di definire un sistema di controllo interno di prevenzione, integrato con il citato Modello cogliendo altresì l'opportunità fornita dalla Legge per introdurre nuove ed ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

3. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'Amministratore Unico di Valdigne Energie (di seguito anche "**AU**") nella determina del 31 gennaio 2023 ha deliberato, come previsto dall'articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In particolare, nel rimarcare l'impegno della Società nell'attuazione di misure volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa in materia e le indicazioni fornite dal PNA in vigore, l'AU ha delineato i seguenti obiettivi strategici:

- promuovere e sostenere con costanza la cultura dell'etica e della legalità e la conoscenza dei rischi inerenti alla materia Anticorruzione e Trasparenza a tutti gli *stakeholder* della Società, attraverso iniziative di sensibilizzazione e specifici presidi contrattuali;
- consolidare il periodico, costante confronto tra il l'AU ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4. ANALISI DI CONTESTO

4.1 Analisi del Contesto Interno

Le attività aziendali di Valdigne Energie sono affidate in outsourcing alla Capogruppo CVA in quanto la Società non dispone di personale proprio. L'analisi del contesto interno, pertanto, è stata elaborata attraverso interviste mirate con i Responsabili delle Strutture aziendali di CVA operanti nelle Aree a rischio identificate, al fine di comprendere il grado di esposizione al rischio corruttivo. Si è proceduto altresì, in conformità alle indicazioni da ultimo confermate nell'Allegato 1 del PNA 2019, all'identificazione qualitativa del rischio insito in ciascuna Area e definito sulla base di parametri prestabiliti (c.d. *risk assessment*).

Nello specifico, nel corso dell'anno 2022 sono proseguite le attività iniziate negli anni precedenti relative allo "spacchettamento" dei processi aziendali, al fine di determinare i relativi sottoprocessi-fasi-attività. Tale modalità di osservazione ha permesso una più precisa e completa analisi del contesto operativo interno delle Strutture aziendali, nell'ambito delle diverse Aree a rischio. Tale approccio analitico verrà perseguito anche nel triennio 2023-2025, attraverso il completamento dell'attività avviata ed un periodico riesame di quanto svolto.

Stante il fatto che Valdigne Energie non dispone di personale proprio, la Società può beneficiare della semplificazione prevista dal PNA 2022 secondo la quale le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti, dopo la prima adozione del PTPTC, possono confermarlo per le successive due annualità con apposito atto dell'organo di indirizzo salvo evenienze che ne richiedano una revisione. Considerato che fino all'adozione del presente PTPTC Valdigne Energie, in qualità di "società di ridotte dimensioni" ai sensi della Delibera ANAC n. 1134/2017, integrava le proprie misure anticorruzione all'interno del PTPCT della Controllante CVA, il presente documento è da considerare quale prima adozione ai fini della misura di semplificazione citata.

4.2 Analisi del Contesto Esterno a livello nazionale

La corruzione, in quanto fattispecie penalmente rilevante, si colloca tra i fenomeni di allarme sociale forieri di recare minaccia, oltre che al benessere personale, ad un altro importante valore, ossia la fiducia della collettività nelle istituzioni pubbliche e nel loro operato.

Transparency International[1], la più grande organizzazione che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione a livello globale, ha misurato la corruzione nel settore pubblico e politico in 180 Paesi attraverso il c.d. Indice di Percezione della Corruzione[2] (CPI). Dall'ultima rilevazione del CPI relativa all'anno 2022

[1] Associazione fondata nel 1993, avente sede a Berlino e diffusa in oltre 100 Paesi. La sede italiana è ubicata a Milano ed è stata costituita nel 1996. La missione dell'associazione è dare voce a vittime e testimoni della corruzione; essa collabora con Governi, aziende e cittadini allo scopo di mettere un freno al fenomeno della corruzione.
[2] Si tratta di un indicatore statistico pubblicato da Transparency International a partire dal 1995, con cadenza annuale. L'indice è utilizzato per creare una graduatoria dei Paesi del mondo ordinata sulla base dei rispettivi livelli di corruzione percepita, determinati da valutazioni di esperti e da sondaggi d'opinione.

(pubblicata il 31 gennaio 2023[3]), l'Italia è risultata al 41° posto (42° nell'anno precedente) con un punteggio pari a 56/100 (inalterato rispetto all'anno precedente).

Il Report CPI 2022 mette in evidenza la forte correlazione tra corruzione, conflitti e sicurezza. La corruzione erode le risorse per il benessere comune, genera tensioni sociali, riduce la fiducia nei governi, crea terreno fertile per attività criminali: in definitiva, minaccia la stabilità politica, sociale ed economica di un Paese. Con un punteggio medio di 66 su 100, l'Europa occidentale e l'Unione europea (UE) sono ancora una volta la *regione* con il punteggio più alto nell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) e l'Italia è tra i paesi dell'area che hanno registrato maggiori progressi dal 2012 al 2022, nonostante resti ancora sotto la media del punteggio europeo. Il CPI 2022 conferma, infatti, l'Italia al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

L'Italia ha beneficiato delle misure anticorruzione adottate nell'ultimo decennio, compreso un nuovo codice degli appalti che ha portato ad una maggiore trasparenza. Tuttavia, la volatilità politica e le elezioni anticipate hanno gravemente ritardato i progressi su fondamentali capisaldi per la lotta alla corruzione: la regolamentazione del lobbying ed il conflitto di interessi.

In tale contesto, è doveroso sottolineare, come evidenziato nella *Relazione sullo stato di diritto 2022 della Commissione Europea[4], che "i settori in cui si verifica la maggior parte dei casi di corruzione rimangono la pubblica amministrazione e gli appalti pubblici, con crescenti vulnerabilità nei settori delle energie rinnovabili e dell'edilizia".*

4.3 Analisi del Contesto Esterno a livello regionale – La Valle D'Aosta

Ai fini dell'analisi del contesto esterno sono stati esaminati i dati elaborati dall'A.N.AC., dalle Prefetture e dal Ministero dell'Interno. Sono state inoltre monitorate regolarmente le notizie riguardanti la commissione di illeciti nel territorio valdostano riportate sui quotidiani.
Come già rilevato nelle precedenti versioni del PTPCT, a partire dall'anno 2017 gli inquirenti hanno avviato, in Valle d'Aosta, alcune investigazioni per presunte fattispecie ascrivibili a reati quali corruzione, concussione, abuso d'ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbativa d'asta, induzione indebita e favoreggiamento.

Al momento della redazione del presente PTPTC non risultano pubblicati aggiornamenti relativi alla Relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA - ultimo aggiornamento II sem. 2021) né la Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia (ultimo aggiornamento 2020). Gli illeciti commessi sul territorio valdostano che rilevano ai fini del presente documento sono, pertanto, reperibili sui quotidiani e notizie on-line.

Si evidenzia, con accezione positiva, la conclusione del commissariamento del comune di Saint-Pierre avvenuto nel febbraio 2022. L'Ente, infatti, come segnalato nelle precedenti versioni del PTPTC, aveva subito una gestione straordinaria di 24 mesi a seguito dell'accertamento di infiltrazioni mafiose. In relazione ai procedimenti penali che hanno portato al commissariamento del comune in parola, si ricorda come le attività investigative, relative alla presenza di una "locale" della criminalità organizzata calabrese nella Regione Valle d'Aosta, hanno avuto origine nel 2014 e sono culminate con un'assoluzione e quattro nuovi rinvii alla Corte d'Appello competente, come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 24 gennaio 2023[5].

La già citata Relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ricorda altri casi e sentenze meritevoli di attenzione che confermano come sia evidente, che anche la Regione alpina rientri a pieno titolo fra quelle aree di interesse dei gruppi mafiosi nelle quali dirigere le loro mire espansionistiche già dagli anni '70.

Si evidenzia che gli episodi evidenziati dalle cronache non coinvolgono personale in organico in CVA e nelle società del Gruppo.

5. RUOLI E COMPITI

Nel dettaglio, le diverse figure impegnate nell'implementazione del presente Piano ("**Destinatari**") sono:

Amministratore Unico

[3] V. https://*www.transparency.it*
[4] V. Capitolo sulla situazione dello stato di diritto in Italia.
[5] Alla data della predisposizione del presente documento le motivazioni della sentenza non sono ancora state pubblicate.

- ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. n. 190/2012 nomina il RPCT;
- adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente, finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- esamina preliminarmente e approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

- coordina le attività legate alla prevenzione della corruzione e trasparenza a livello aziendale;
- predispone il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- monitora le misure di prevenzione previste nel PTPCT;
- verifica l'applicazione delle misure legate alla trasparenza;
- supporta nella valutazione dei casi di potenziale conflitto di interesse;
- raccoglie le segnalazioni di illecito e di miglioramento organizzativo e tutela del dipendente che effettua segnalazioni (c.d. *whistleblower*);
- fornisce supporto formativo alla Società sulle tematiche di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- assicura l'accesso civico semplice ed è titolare del potere sostitutivo per le istanze di accesso civico generalizzato;
- collabora con l'Organismo di Vigilanza, l'Organismo Indipendente di Valutazione, l'ANAC ed il Responsabile della Protezione dei Dati.

Organismo Indipendente di Valutazione:

- attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Si precisa, poi, che le attività aziendali di Valdigne Energie sono affidate in *outsourcing* alla Capogruppo CVA, la quale ha adottato un Modello 231 con un sistema di controllo volto a prevenire, tra le altre cose ed in linea con le finalità della L. 190/2012, art. 1, commi 1-14, vari fenomeni e forme di lesione dell'integrità pubblica, compresi quelli aventi natura corruttiva.

Occorre evidenziare che il diniego alle richieste di colloquio o di accesso alla documentazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del presente Piano, è suscettibile di sanzione disciplinare.

6. ATTUAZIONE IN VALDIGNE ENERGIE

Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, Valdigne Energie ha proceduto all'integrazione del Modello 231 estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto, ma anche a tutti quei reati considerati dalla L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta, nonché, più in generale, ai casi di *maladministration*.

Affinché funzioni il meccanismo di prevenzione, l'attenzione dovrà, quindi, incentrarsi sulle diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume, che diventeranno oggetto di monitoraggio e controllo.

È tuttavia opportuno precisare che in sede repressiva l'art. 1, comma 12, della L. 190/2012 fa conseguire i diversi profili di responsabilità alla commissione del solo "*reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato*", con ciò rinviando alla fattispecie codicistica tipizzata.

In particolare, la Società ha deciso di predisporre il PTPCT, ricomprendendo/integrando il sistema di controllo definito nel Modello 231 in un'accezione più ampia rispetto alle fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/2001, riguardante più vasti fenomeni e forme di lesione dell'integrità pubblica, in linea con le finalità della L. 190/2012, art. 1, commi 1-14.

Per l'adozione del PTPCT, a seguito dell'emanazione del PNA 2019 e delle Linee guida ANAC indirizzate alle società in controllo pubblico, è stata effettuata un'analisi dei processi organizzativi e gestionali societari basandosi sul *risk assessment* eseguito ai fini dell'aggiornamento del Modello 231.

Valdigne Energie ha altresì realizzato tutti gli interventi necessari a garantire il puntuale adempimento delle disposizioni di legge in tema di trasparenza, attraverso:

- la predisposizione di un apposito allegato del PTPCT contenente i responsabili della Capogruppo CVA addetti alla trasmissione e alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
- l'attribuzione al RPCT delle funzioni di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- la collocazione sul sito istituzionale di un'apposita sezione denominata "Società Trasparente" in cui pubblicare documenti, informazioni o dati a cui il cittadino ha libero accesso.

7. AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE

In relazione al contesto, all'attività svolta, alla struttura della Società e tenendo conto anche delle aree identificate nel Modello 231 sono state individuate le Aree a rischio riportate nel proseguo del paragrafo, nel cui ambito possono manifestarsi fattori di rischio connessi a fenomeni corruttivi.

Si elencano di seguito le Aree a rischio di corruzione individuate nel corso dell'analisi e l'ambito di applicazione:

1) **Gestione dei rapporti istituzionali:** si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti istituzionali con diversi Enti Pubblici, quali a titolo esemplificativo: Regioni, Comuni, GSE, Autorità varie e le Associazioni di categoria
2) **Gestione delle autorizzazioni e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione**: si tratta delle attività di gestione delle autorizzazioni rilasciate da uffici pubblici (es. comuni valdostani e Regione Valle D'Aosta), degli adempimenti nei confronti del GSE e ARERA, la gestione della fiscalità e degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali nei confronti degli Enti Pubblici (INPS, INAIL, ecc.).
3) **Gestione delle ispezioni / controlli condotti da Funzionari Pubblici**: si tratta delle attività connesse alla gestione di controlli e ispezioni condotti da soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio (es. GdF, GSE, ARERA, ASL, ecc.) e delle successive attività relative all'accoglienza dei Pubblici Ufficiali nonché alla sottoscrizione dell'eventuale verbale di ispezione rilasciato dai Funzionari Pubblici.
4) **Gestione di finanziamenti, contributi e incentivi erogati da soggetti pubblici e privati**: si tratta delle attività relative alla gestione e formulazione di richieste di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati da Enti Pubblici; rientrano inoltre in tale fattispecie le attività relative alla gestione degli incentivi erogati dal GME e certificati dal GSE (es. a seguito di elevata efficienza energetica).
5) **Gestione del contenzioso**: si tratta dell'attività inerente la gestione dei precontenziosi, contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società, nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni e dei rapporti con eventuali soggetti chiamati a testimoniare in favore o contro la Società.
6) **Gestione delle procedure di approvvigionamento (sia private che pubbliche) e successive fasi di stipula ed esecuzione:** si tratta delle attività relative alla definizione del fabbisogno di acquisto, attività di qualifica e selezione dei fornitori/consulenti, attività di gestione degli acquisti e di verifica degli stessi in sede di entrata merce.
7) **Gestione dei flussi monetari e finanziari**: si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
8) **Rapporti con gli Organi di controllo**: si tratta dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale, e la Società di revisione, finalizzati alla raccolta o fornitura di informazioni e alle attività di verifica da questi esercitati *ex-lege*.
9) **Gestione dei rapporti con gli enti certificatori**: si tratta delle attività relative all'ottenimento di certificazioni rilasciate da società private, quali a titolo esemplificativo: certificazione sistema qualità e certificazione sistema di gestione ambientale.
10) **Gestione del patrimonio immobiliare**: si tratta delle attività relative alla compravendita degli immobili e alla gestione degli stessi a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessione degli immobili in locazione, richiesta di espropri, registrazione dei contratti di locazione o di compravendita presso gli uffici pubblici competenti, ecc.

8. GESTIONE DEL RISCHIO

La "Gestione del Rischio" trova motivazione in quanto raccomandata nell'Allegato 1 del PNA 2013 come "*…strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il singolo rischio si verifichi…*". L'aggiornamento al PNA del 2015 sottolinea come "*…il rispetto dei principi generali sulla gestione del rischio è funzionale al rafforzamento dell'efficacia dei PTPCT e delle misure di prevenzione. Pur in assenza, nel testo della L. 190/2012, di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa all'assetto normativo citato, in coerenza con i principali orientamenti internazionali, è improntata alla gestione del rischio*".

Il PNA 2016 (Delibera n. 831 del 03/08/2016) – in primo luogo – ed il PNA 2017 in seguito confermano i suddetti principi generali sulla gestione del rischio, dove si legge che "*per il PTPCT ciò che rileva è* […] *la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità*".

In continuità con i precedenti, il PNA 2019, emanato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni, le società e gli enti chiamati ad applicare la legge 190/2012 verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale.

La gestione del Rischio si compone delle seguenti fasi:

- mappatura delle attività aziendali in essere;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di "completezza e di analiticità" per ogni attività "mappata" si individueranno:

- la responsabilità;
- *le misure di carattere generale e le misure di carattere specifico già adottate o ulteriori* (cioè che, invece, possono essere adottate al fine di mitigare il rischio di accadimento);
- gli eventuali tempi ed indicatori di attuazione delle misure previste.

Al fine di definire una scala delle priorità per la realizzazione delle misure ipotizzate, è necessario effettuare una misurazione del livello di esposizione al rischio (PNA 2019).

In accordo con l'allegato 1 del PNA 2019, la Società ha proceduto ad un'autovalutazione del rischio di corruzione, privilegiando un'analisi di tipo qualitativo. Ad ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, è stata applicata una misurazione ordinale (alto, medio, basso).

Come già descritto al precedente paragrafo **4.1**, l'attività di esame di talune Aree a rischio maggiormente specifica ed analitica iniziata nel corso del 2020 e proseguita durante gli anni 2021 e 2022, si concluderà nel corso dell'anno; per tale ragione – al momento – i risultati della già menzionata analisi sono richiamati in un doppio e differente documento "*Risk Assessment*", parte integrante del presente documento (***Allegati B e C – documenti interni riservati***).

I driver di valutazione del rischio hanno riguardato le seguenti categorie:

- relativamente alla probabilità
    - numero di transazioni (poche 1, medie 2, molte 3);
    - complessità del processo (alta 1, media 2, bassa 3);
    - frequenza dei rapporti con la PA (bassa 1, media 2, alta 3);
    - precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari (pochi 1, medi 2, molti 3);
    - numero elevato di segnalazioni di anomalie pervenute dall'esterno e/o dall'interno dell'organizzazione (poche 1, medie 2, molte 3).

- Relativamente all'impatto
    - impatto economico (basso, medio alto);
    - impatto organizzativo (basso, medio, alto);
    - impatto reputazionale (basso, medio, alto).

La misurazione ordinale (alto, medio, basso) del cosiddetto Rischio inerente (Probabilità x Impatto, senza considerare le misure poste a presidio) non è stata valutata in modo univoco, data la tipicità e la complessità

dei processi aziendali analizzati; questi sono risultati il più delle volte trasversali a più Strutture, con il conseguente necessario coinvolgimento di diversi *owner* nel medesimo processo.
Pertanto, ogni Area a rischio è stata analizzata con il supporto di tutti gli attori coinvolti nei diversi processi esaminati; qualora sia stato identificato un unico *owner* di processo, la misurazione ordinale è riconducibile al *prodotto* delle singole valutazioni relative alla probabilità di accadimento dell'evento illecito ed al peso del conseguente impatto.
In caso contrario – vale a dire quando a fronte di medesimi processo e/o fase e/o attività, gli *owner* sono diversi e fatte salve le marcate differenze evidenziate nel peso dei driver utilizzati – sono state intenzionalmente indicate le singole misurazioni ordinali espresse dai diversi interlocutori, non ritenendo opportuno, né significativo, fondere le medesime in valori medi.

9. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

9.1 Identificazione

Le società, come Valdigne Energie, collocate all'interno del perimetro di cui all'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, sono tenute a nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 1, co. 7, della L. 190/2012, dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 (entrambi modificati dal D.Lgs. 97/2016), dal PNA 2016 nonché dalle Linee guida ANAC approvate con la Delibera n. 1134 del 2017. Ad esso spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012.

Al fine di adempiere ai dettami della norma, con determina dell'Amministratore Unico del 5 dicembre 2022, la Società ha provveduto a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona del dott. Federico Massa.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nella nomina la Società vaglia l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evita, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo.

La scelta deve ricadere su una figura in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'Amministrazione individuando un soggetto che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Nel PNA 2019 l'Autorità ha fornito indicazioni in merito alla valutazione delle cause ostative alla nomina e al mantenimento dell'incarico di RPCT in caso di procedimenti penali, condanne penali o erariali, pronuncia di natura disciplinare (cfr. Parte IV punto 2 PNA 2019). Tali criteri sono stati recentemente aggiornati ed inclusi nell'Allegato 3 del PNA 2022.

Va, inoltre, osservato come nel medesimo allegato al PNA 2022 l'Autorità ritenga che in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove queste siano in numero così limitato da dover essere assegnate esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza possa essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

Il conferimento di incarico di RPCT potrà essere revocato per giusta causa, intendendosi per quest'ultima, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso di avvio nei confronti del RPCT di procedimenti penali per condotte riconducibili a fenomeni corruttivi. A tal riguardo occorre evidenziare che ANAC ha adottato il Regolamento del 18 luglio 2018 *sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottate nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione.*

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quelle previste dalla L. 190/2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in stretto coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza.

9.2Oneri e ambiti di responsabilità del RPCT

La responsabilità del RPCT si sostanzia in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato:

- nella responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- sul piano disciplinare;
- per il danno erariale e per il danno all'immagine dell'ente.

Quanto sopra salvo che provi tutte le seguenti circostanze[6]:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT il quale deve rispondere alle seguenti esigenze:
   - individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto;
   - prevedere, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
   - prevedere, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
   - definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
   - definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o erogano vantaggi economici di qualunque genere;
   - individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT:

- proponendo la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- verificando l'effettiva segregazione delle funzioni negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuando il personale da inserire nei programmi di formazione.

Inoltre, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione, è prevista una responsabilità dirigenziale e, per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non dimostrerà di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del PTPCT o del documento che ne tiene luogo[7].

L'art. 1, comma 13, della L. 190/2012 stabilisce che la sanzione disciplinare a carico del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Peraltro, con riferimento al regime sanzionatorio previsto in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013, si evidenzia che:

- ai sensi degli artt. 43 e 46, l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione o il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso civico, al di fuori dei casi espressamente previsti dal decreto, costituiscono causa di responsabilità disciplinare, di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine;
- ai sensi dell'art. 47, comma 2, la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle società ed agli enti di diritto privato partecipati dal soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione (id est, dati relativi alla ragione sociale, alla misura della partecipazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante), dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 10.000 a carico del responsabile della violazione.

[6] Art. 1, comma 12, L. 190/2012 e s.m.i.
[7] Art. 1, comma 14, L. 190/2012 e s.m.i.

9.3 Compiti e poteri di interlocuzione e controllo

L'Amministratore Unico ha attribuito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; i principali compiti riguardano:

- elaborare la proposta di PTPCT, sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'AU;
- verificare l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, nonché proporre modifiche allo stesso in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla richiamata normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'AU e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico e generalizzato sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, al RPCT sono conferiti i seguenti poteri di interlocuzione e controllo:

- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- può richiedere informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo all'AU, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione ed ai Consulenti che sono tenuti a fornirle;
- ha facoltà di interloquire con tutte le strutture aziendali sia nella fase di formazione del PTPCT che di predisposizione e attuazione delle misure anticorruzione.

Infine, sul ruolo e i poteri del RPCT, l'ANAC ha adottato la Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione.

9.4 Flussi informativi verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Ferma restando la disponibilità, per il tramite dell'OdV, di informazioni relative a tematiche corruttive fornite nell'ambito dei flussi informativi 231, il RPCT riceve comunicazione dal Responsabile della Struttura di riferimento, al verificarsi dei seguenti eventi:

- notizia formale di avvio di procedimento penale per fatti di natura corruttiva;
- avvio di procedimento disciplinare interno per fatti di natura corruttiva.

Inoltre, il RPCT ha titolo ad acquisire/richiedere ulteriori flussi informativi con riferimento alle informazioni necessarie e/o utili per lo svolgimento di una sistematica e organizzata attività di verifica sulle Aree a rischio, a tal fine ha predisposto un'apposita procedura.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque condotte in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei MOG societari.

Le segnalazioni possono essere inviate secondo le modalità indicate nel paragrafo relativo al *Whistleblowing*.

9.5 Reporting del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il RPCT è tenuto a elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, una relazione annuale - da trasmettere all'OIV e all'AU - sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza secondo il formato definito annualmente da ANAC evidenziando:

- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo, i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società nell'ambito delle attività a rischio;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- un'informativa sulle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso l'Amministratore Unico;
- lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Come previsto dal Modello 231, il RPCT può essere convocato dall'OdV nell'ambito delle proprie riunioni qualora vengano affrontate tematiche aventi impatto corruttivo o afferenti alla trasparenza.

10. NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI

Valdigne Energie, in qualità di stazione appaltante, è tenuta a nominare il soggetto Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ("**RASA**") in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-*ter* del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa.

Inoltre, il PNA 2019 ha inteso l'individuazione del RASA come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

A decorrere dal 26 giugno 2018, il ruolo di RASA di Valdigne Energie è attribuito all'Ing. Enrico De Girolamo.

11. WHISTLEBLOWING

L'art. 1 della L. 179/2017, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato l'art. 54-*bis* del D.Lgs. 165/2001 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Preliminarmente, risulta opportuno sottolineare che la nuova formulazione dell'art. 54-*bis*, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ricomprende nella nozione di dipendente pubblico, tra gli altri, anche "*il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile*".

La norma sopra citata novella che il dipendente pubblico, segnalando/denunciando al RPCT o all'ANAC condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione e che l'adozione di tali misure "discriminatorie" sarà comunicata all'ANAC dal segnalante o dalle organizzazioni sindacali e l'Autorità eseguirà i relativi provvedimenti di competenza.

La tutela nei confronti del dipendente pubblico è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.

Si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede": la segnalazione, come già accennato in precedenza, è effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione o nelle società a controllo pubblico.

Particolare attenzione deve essere posta dai vertici dell'amministrazione e dal RPCT affinché non si radichino, in conseguenza dell'attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori.

Tale misura di prevenzione della corruzione, ha quindi trovato posto e disciplina nel PNA 2017, con l'indicazione alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari accorgimenti tecnici a garanzia del dipendente, e, conseguentemente, nel PTPCT di Valdigne Energie.

Pertanto, in attuazione del disposto normativo e secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti emanati dall'ANAC, la Società ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendo al contempo gli standard di sicurezza dettati dall'ANAC.

Le regole per la gestione delle segnalazioni costituiscono, nel loro complesso, uno strumento di prevenzione e di contrasto dei fenomeni corruttivi; esse trovano la propria forma di realizzazione attraverso il comportamento positivo dei segnalanti, come di seguito definiti, che, venuti a conoscenza del comportamento illecito di altro soggetto, decidono di denunciare tali fatti presso gli organi preposti.

Per garantire certezza di azione ed evitare fuoriuscita di notizie in grado di compromettere l'immagine della Società e/o della persona del segnalante, la Società individua quale unico soggetto competente a ricevere le segnalazioni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

Nei paragrafi successivi sono descritte nel dettaglio le modalità operative di gestione e di tutela del segnalante.

Nel corso del 2019 è stata adottata la piattaforma fornita in riuso gratuito da parte di ANAC che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal già menzionato sistema, può "dialogare" con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. "*custode dell'identità*" individuato nella figura del Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società).

La Direttiva europea 2019/1937 del 23 ottobre 2019 prevede un cambio di passo verso tutela del segnalante. Al contrario della normativa attuale, infatti, non sono indicate mere facoltà ma veri e propri obblighi per tutte le società con più di 50 dipendenti.

Le novità più rilevanti riguardano l'ampliamento del novero dei soggetti attivi meritevoli di tutela: non solo chiunque presti attività nel settore pubblico e privato ma anche i volontari e gli altri soggetti terzi connessi con le persone segnalanti.

Dal punto di vista dell'oggetto della segnalazione il target si allarga fino ad abbracciare settori come la tutela della concorrenza, la protezione del consumatore nonché la protezione della privacy.

Tutti i Paesi membri devono recepire il contenuto della Direttiva entro il 17 dicembre 2021. Tuttavia, il nostro Paese, dopo la legge delega 53/2021 finalizzata al recepimento, non ha completato il percorso attuativo, motivo per cui, probabilmente, subirà una procedura di infrazione.

11.1 Soggetti segnalanti

Le segnalazioni possono provenire da componenti degli organi sociali e degli organismi interni di *governance* aziendale e Dipendenti, di seguito "segnalanti interni" e possono essere inviate utilizzando:

- la piattaforma informatica, accessibile anche attraverso la intranet aziendale;
- la casella di posta elettronica aziendale o personale all'indirizzo segnalazioni@valdigneenergie.it sotto la responsabilità del RPCT;
- la posta ordinaria/interna, all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza c/o Via Stazione n° 31 - 11024 Châtillon (AO) - Italia, scrivendo sulla busta la dicitura PERSONALE RISERVATO – NON APRIRE.

Possono, inoltre, segnalare collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati (ad esempio: consulenti, fornitori, partner), di seguito "*segnalanti esterni*".

11.2 Segnalazioni ricevibili

Possono essere oggetto di segnalazione le condotte illecite di cui si venga direttamente a conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative ovvero in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il "segnalante" non deve utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente

personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza afferenti le strutture aziendali.

Ad avviso dell'ANAC, "*le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo*".

Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*, possono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, reati o irregolarità anche a danno della Società.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale;
- poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare (es. Codice Etico);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società;
- che possono arrecare pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.

Il "segnalante" è tenuto a indicare tutti gli elementi utili a consentire le dovute ed appropriate verifiche e controlli, di cui al paragrafo successivo, a riscontro delle affermazioni e dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

Risulta comunque indispensabile che la denuncia presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Requisito indispensabile per l'accettazione delle segnalazioni non anonime è la presenza di elementi che consentano il riscontro dell'identità del segnalante; per quanto riguarda, invece, le segnalazioni anonime, le stesse sono accettate qualora siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

11.3 Gestione della segnalazione a cura del RPCT

Il RPCT, dopo aver preso in carico la segnalazione:

- con riferimento alle segnalazioni non anonime, invia notifica dell'avvenuta ricezione della segnalazione al segnalante (di seguito *whistleblower*), qualora sia identificato il relativo recapito;
- con riferimento a tutte le segnalazioni, effettua un'attività di istruttoria e verifica anche attraverso la richiesta di ulteriori chiarimenti al *whistleblower* (se noto) al fine di circostanziare ancor più chiaramente il fatto denunciato e ricercare maggiori fonti di prova afferenti alla condotta contestata e, in primo luogo, per comprendere se la segnalazione è veritiera o pretestuosa.

Una volta accertate, per quanto possibile, le informazioni oggetto della segnalazione, il RPCT potrà decidere, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi:

- in caso di evidente infondatezza:
  - di archiviare la segnalazione dandone comunicazione al segnalante (se noto) e alle competenti Strutture per la valutazione di eventuali azioni di responsabilità disciplinare nei confronti del segnalante;
- in caso contrario:
  - di inoltrare la segnalazione al Responsabile della Struttura competente sulla violazione, affinché provveda all'adozione dei necessari accorgimenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta di azione disciplinare;
  - negli episodi più gravi, di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le segnalazioni ricevute sono conservate e catalogate in un apposito registro/archivio a cura del RPCT.

Il RPCT riferisce puntualmente all'Amministratore Unico sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto ai fini dell'aggiornamento del Piano.

Occorre sottolineare che la richiamata disposizione prevede che ANAC irroghi sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. [8]

Come indicato nell'Allegato 3 al PNA 2022 l'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. *fumus*) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi". Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

11.4 Tutela del segnalante

La tutela del segnalante è garantita dal RPCT sin dal momento della presa in carico della relativa segnalazione.

La segnalazione ricevuta per posta ordinaria/interna sarà protocollata e classificata a cura del RPCT.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura del RPCT.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (come per esempio: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del segnalante viene comunque protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata alla struttura deputata alla sanzione disciplinare e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, fatto salvo che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 nonché dall'accesso civico generalizzato.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. 241/1990.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria o al Dipartimento della funzione pubblica, la stessa dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. 165/2001 modificato dalla L. 179/2017.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

[8] Sul potere sanzionatorio dell'Autorità si rinvia al Regolamento del 30 ottobre 2018 «Sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)» adottato con delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018 e recentemente modificato con delibera n. 312 del 10 aprile 2019.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, o in alternativa le organizzazioni sindacali di riferimento, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT o all'ANAC, che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture/organi competenti.

La tutela del segnalante sarà supportata anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

12. LINEE PROGRAMMATICHE E MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le misure di prevenzione della corruzione adottate dalla Società sono distinte in "misure generali", che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo trasversalmente sull'intera struttura organizzativa, e "misure specifiche" che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi dei rischi della Società.

Nei paragrafi successivi sono descritte le principali tipologie di misure generali adottate.

La programmazione delle misure specifiche è riportata nel capitolo 13 del presente documento**.**

12.1 Trasparenza

La trasparenza è individuata quale strumento fondamentale di prevenzione del rischio di corruzione, posto a salvaguardia dell'integrità e dell'etica, che garantisce l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e delle società a controllo pubblico (pubblicate ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e modificate/integrate dal D.Lgs 97/2016 e dalla Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle attività di interesse pubblico nonché sullo svolgimento delle funzioni istituzionali della società e sull'utilizzo di risorse pubbliche.

La normativa in materia di trasparenza disciplina il sistema di classificazione dei dati da pubblicare in rete da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del D.Lgs. 33/2013.

Per il dettaglio degli obblighi di pubblicazione si rimanda all'Allegato "*Obblighi di pubblicazione*" (***Allegato D***).

In tale allegato sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi di informazione da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità attraverso l'individuazione delle strutture responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati previsti da specifiche delibere o norme di legge.

Al fine di adempiere a quanto previsto dalle norme, Valdigne Energie ha provveduto ad inserire, e ad aggiornare periodicamente sulla *home page* del proprio sito istituzionale, un'apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata "Società Trasparente". In tale sezione vengono pubblicate le informazioni, i dati ed i documenti obbligatori ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Le informazioni e i documenti sono pubblicati dal personale incaricato delle strutture competenti della Capogruppo CVA coadiuvati dal Team di supporto al RPCT (Funzione Conformità alle Norme di CVA), il quale è altresì tenuto al monitoraggio della suddetta attività.

I Responsabili delle Strutture competenti, previa verifica della coerenza della documentazione trasmessa e del rispetto della normativa *privacy* applicabile, inviano le informazioni oggetto di pubblicazione al Responsabile della pubblicazione – mettendo in copia, se diverso da quest'ultimo, il RPCT – anche tramite l'applicativo aziendale POINT.

In caso di problemi di ordine tecnico o organizzativo che ostacolino la pubblicazione dei dati e/o dei documenti entro le scadenze prefissate o comunque secondo i criteri di tempestività stabiliti, i responsabili della pubblicazione inviano al RPCT una nota esplicativa del problema in atto con indicazione dei tempi di ripristino del corretto flusso informativo e/o della data di pubblicazione prevista.

In riferimento a quanto suggerito da ANAC nel PNA 2019 si precisa che nell'Allegato 3 al presente Piano sono individuati i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche della Società.

Inoltre, il RPCT ha il compito di monitorare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, riferendo annualmente all'AU.

In questo compito il RPCT è coadiuvato dalle Strutture competenti per i dati e i documenti oggetto di pubblicazione, in termini di:

- comunicazione al RPCT di aggiornamenti in riferimento alla pubblicazione di nuove informazioni richieste dalla norma;
- segnalazione al RPCT di eventuali criticità riscontrate o azioni di miglioramento da intraprendere sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione, con riferimento alla normativa vigente.

12.1.1 Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali

La normativa a tutela dei dati personali è stata innovata a seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Come indicato al punto 4.2 parte III del PNA 2019 il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge, o di regolamento. Inoltre, la pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

La Società ha nominato un DPO al quale è stato attribuito il compito di informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (cfr art. 39 del GDPR).

I responsabili della pubblicazione dei dati sulla sezione Società Trasparente Valdigne Energie, tenendo conto delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali[9], in accordo con il DPO provvedono ad adottare tecniche di bilanciamento che comportano l'oscuramento e la minimizzazione dei dati (nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy) al fine di non ledere la riservatezza dei terzi interessati (vengono oscurati ad esempio data e luogo di nascita, sesso, fotografia, indirizzo di residenza, numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita IVA e Codice Fiscale, firma, hobby e interessi personali).

12.1.2 Accesso Civico

L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si distingue in:

- **accesso civico semplice**: è il diritto di chiunque – senza indicare motivazioni – di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- **accesso civico generalizzato:** è il diritto di chiunque – senza indicare motivazioni – di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

La richiesta di accesso a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice) o di documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (accesso civico generalizzato), può essere presentata tramite posta elettronica mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto, scaricabile dalla sezione "Società Trasparente" della sottosezione "Altri contenuti" della sottosezione "Accesso Civico".

Richiesta di accesso civico semplice:

- presentata al RPCT all'indirizzo e-mail: massa.federico@cvaspa.it;
- titolare del potere sostitutivo è l'Amministratore Unico: degirolamo.enrico@cvaspa.it.

Richiesta di accesso civico generalizzato:

- presentata all'Amministratore Unico all'indirizzo e-mail: degirolamo.enrico@cvaspa.it;
- titolare del potere sostitutivo è il RPCT: massa.federico@cvaspa.it.

[9] Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436).

Le richieste di accesso civico semplice sono gestite dal RPCT che, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette tempestivamente al responsabile della Struttura di CVA competente, il quale dovrà:

- provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti in sede di accesso civico nei termini previsti dalla legge;
- dare contestuale informativa al RPCT.

Quest'ultimo, ricevuta informativa, invierà comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione delle informazioni richieste, indicandone il relativo collegamento ipertestuale sul sito istituzionale.

Qualora le informazioni richieste risultino già pubblicate, il RPCT ne darà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale sul sito istituzionale.

Eventuali richieste di riesame possono essere presentate, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla norma, al titolare del potere sostitutivo, che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Ai fini di supportare un costante monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, il RPCT produrrà periodicamente per l'AU un report sugli accessi civici effettuati, con la sintetica indicazione del tipo di istanza o di richiesta e del riscontro effettuato.

Le richieste di accesso civico generalizzato sono gestite dai soggetti della Società suindicati, i quali, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza:

- provvedono a fornire i dati richiesti instaurando eventualmente anche un dialogo con il richiedente;
- informano gli eventuali controinteressati nei termini previsti dalla legge.

La Società entro 30 giorni dovrà fornire i dati oppure, a norma di legge, negare gli stessi.

Eventuali richieste di riesame possono essere presentate, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla norma, al titolare del potere sostitutivo individuato nel RPCT.

Avverso la decisione del RPCT il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

12.1.3 Attestazione OIV o struttura analoga

Il nuovo co. 8-*bis* dell'art. 1 della L. 190/2012, nelle Pubbliche Amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazione aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di *performance* e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.

Le linee guida ANAC del 2017 definiscono che per le Società occorra individuare il soggetto più idoneo, ovvero, ad esempio, l'OdV, allo svolgimento delle mansioni previste dagli OIV nelle Pubbliche Amministrazioni.

A tal fine, ad avviso dell'ANAC, ogni Società attribuisce, sulla base della propria organizzazione, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo come, ad esempio, all'Organismo di Vigilanza, i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente all'interno del sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

In linea con quanto previsto dall'ANAC, l'AU di Valdigne Energie, con Determinazione del 5 dicembre 2022, ha attribuito le funzioni di OIV all'Avvocato Vincenzo Scipioni, Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società.

12.2 Gestione del conflitto di interessi

La misura di gestione del conflitto di interessi mira a realizzare la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la comunicazione e/o l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

A tal fine la Società ha intrapreso iniziative volte a evitare, gestire e monitorare potenziali situazioni di conflitto di interessi, mediante la divulgazione di pillole formative alle strutture della Capogruppo che svolgono attività sensibili. La Società ha inoltre predisposto, attraverso l'emanazione di un'apposita procedura, misure finalizzate all'analisi delle situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi.

12.3 Formazione e Comunicazione

Valdigne Energie assicura un'adeguata formazione e comunicazione del Piano, in sinergia e in analogia con quanto previsto per il MOG societario (*ex* D.Lgs. 231/2001).

Il personale della Capogruppo CVA, inoltre, è destinatario di attività di formazione e comunicazione specifiche, condotte, anche con riferimento al settore della prevenzione e la repressione della corruzione, secondo le modalità definite all'interno del proprio Modello 231.

12.4 Rotazione degli incarichi / segregazione delle funzioni

Nell'ambito del PNA 2016, esplicitamente richiamato anche dal PNA 2018, viene individuata la rotazione del personale come "*misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione*".

L'ANAC, nel ribadire che "uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti", afferma che "al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la L. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "Segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:

- svolgere istruttorie e accertamenti;
- adottare decisioni;
- attuare le decisioni prese;
- effettuare verifiche.

Si precisa, tuttavia, che la misura preventiva di cui al presente paragrafo non rileva ai fini del presente Piano in quanto Valdigne Energie non ha alcun dipendente e le attività aziendali sono affidate in *outsourcing* alla Capogruppo CVA.

12.5 Monitoraggio del Piano

Il RPCT è responsabile dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; tale attività avviene attraverso:

- reportistica relativa agli obblighi di pubblicazione previsti in allegato al presente PTPCT;
- svolgimento di verifiche sull'attuazione delle misure obbligatorie e specifiche definite dalla Società per la gestione delle Aree a rischio, richiedendo apposita documentazione alle Strutture della Capogruppo CVA;
- esame degli indicatori di monitoraggio implementati.

Resta inteso che il RPCT deve essere informato sugli esiti delle verifiche svolte in materia 231 che hanno impatto sulle Aree a rischio del presente PTPCT.

Tutte le attività di monitoraggio svolte dal RPCT sono rendicontate all'AU in occasione della relazione annuale.

12.5.1 Indicatori di monitoraggio

Per "indicatore di monitoraggio" si intende uno strumento chiaro che descriva (in modo qualitativo o quantitativo) in una finestra di osservazione definita, l'andamento di certi fenomeni osservabili rispetto ad un valore base o un target delineato. In particolare, gli indicatori scelti per monitorare il funzionamento e lo stato di attuazione del Piano per il 2022 sono i seguenti:

- numero di segnalazioni *Whistelblowing* ricevute dal RPCT;

- numero di aree effettivamente mappate / numero di aree programmato nel risk assesment (n. 5);
- numero di pillole formative 231 comprensiva di tematiche anticorruzione inviate / numero di pillole programmate (n. 3);
- approfondimento puntuale della gestione delle penali nel processo degli approvvigionamenti (60%).